

Codice di comportamento dei fornitori approvato dalla

SIVET S.R.L.

1) Rapporti commerciali tra la società e i fornitori

Parità di trattamento viene assicurata dalla SIVET s.r.l. nella negoziazione e nella chiusura dei contratti di acquisto per beni e servizi. Nei confronti dei fornitori verranno applicate le medesime condizioni in termini di completezza e trasparenza delle informazioni, delle condizioni di acquisto e nel processo di assegnazione delle forniture.

Nella decisione delle offerte presentate dai fornitori vengono considerate le informazioni tecniche ed economiche, la puntualità nelle consegne, la qualità dei beni forniti, la capacità tecnica di produrre in proprio, o in subappalto, il bene oggetto della richiesta di offerta, la capacità produttiva con relativi tempi di produzione.

Particolare rilevanza assume la valutazione della competitività economica dei prodotti oggetto dell'offerta. Per tale valutazione dovranno essere valutati il prezzo, i costi anomali, le garanzie e la resa dei prodotti, le penali ecc.

2) Personale della società e rapporti con i fornitori.

La SIVET s.r.l. richiede una precisa regolamentazione nel caso in cui i fornitori assumono dipendenti o ex dipendenti della società. Questo per tutelare gli interessi della società da scelte condizionate o da interessi estranei ai fini perseguiti dalla società.

Il fornitore si impegna a non chiedere o proporre contratti di lavoro subordinato, consulenza, o di altro tipo a dipendenti o a ex dipendenti della società, né in forma diretta o indiretta (tramite società controllate, controllanti o collegate).

Prima di procedere all'assunzione di dipendenti o di ex dipendenti della società, il fornitore deve comunicare alla società in forma scritta della volontà di assumere tali figure professionali.

Il fornitore deve comunicare il numero degli ex dipendenti ed ex collaboratori della società attualmente in forza presso i propri stabilimenti entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente impegno. Ogni sei mesi il fornitore invia alla società il numero degli ex dipendenti - collaboratori che sono stati assunti.

In presenza di circostanze realizzate in violazione con quanto richiesto nella presente convenzione, il fornitore con tempestività sarà disponibile a risolvere gli elementi di contrasto. La violazione delle disposizioni contenute nei paragrafi precedenti verrà considerata dalla SIVET s.r.l. come atto di sleale concorrenza, sufficiente a giustificare l'interruzione dei rapporti di fornitura.

3) Limitazioni e divieti di omaggi o altre utilità da parte del fornitore

È vietato al Fornitore effettuare promesse o erogazioni di denaro o di altra utilità (superiori agli omaggi di modico valore diffusi nella prassi), ai dipendenti della società, ai legali rappresentanti, agli agenti, o a qualsiasi altro soggetto titolare del potere di decidere, o condizionare, l'assegnazione di commesse al fornitore, o comunque agevolare gli interessi di quest'ultimo nelle decisioni adottate dalla società. Le stesse regalie o agevolazioni, appena descritte, non devono essere erogate dal fornitore a parenti o ad altri soggetti legati o riconducibili ai dipendenti, funzionari e amministratori della società.

Al fine di prevenire l'accadimento di tali eventi, vietati dal presente Codice, il fornitore ha l'obbligo di redigere una procedura interna idonea a prevenire e accertare tali violazioni e la concreta attuazione di tali sistemi.

In presenza di possibili violazioni di quanto riportato nei precedenti paragrafi, il fornitore deve avvisare con immediatezza il Responsabile Amministrativo della SIVET s.r.l. e deve garantire la massima collaborazione.

Nelle ipotesi in cui il fornitore non adempie quanto è stato descritto nei precedenti paragrafi, la società potrà, a sua insindacabile discrezione, disporre la cancellazione nell'Albo dei fornitori della società.

4) L'applicazione del Codice agli agenti e rappresentanti

Nella gestione degli approvvigionamenti, la SIVET s.r.l. valorizza il contatto diretto con i fornitori, evitando, ove possibile, l'uso di agenti e/o rappresentanti, procacciatori d'affari o simili.

I rappresentati hanno gli stessi obblighi dei fornitori, compreso l'obbligo di rispettare i principi contenuti nel Codice di comportamento.

La richiesta di risarcimento dei danni causati dalla violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento da parte dei rappresentanti e degli agenti sarà presentata nei confronti degli autori dell'illecito, in solido con le società da loro rappresentate.

5) Pubblicità e limitazioni nell'utilizzo del nome della società

Il fornitore, l'agente o il rappresentante devono comunicare preventivamente alla società l'intenzione di utilizzare il nome, logo o altro riferimento a questa riconducibile, nelle attività finalizzate a promuovere le attività dei fornitori.

Senza preventiva autorizzazione scritta, è fatto divieto ai fornitori di utilizzare il nome della società, o indicare lo stesso per fini pubblicitari relativi ai servizi forniti alla SIVET s.r.l. (per es. per dare garanzie implicite riguardo l'affidabilità e la qualità del prodotto).

Le stesse limitazioni devono essere rispettate dal fornitore prima di esporre prodotti realizzati in esecuzione delle indicazioni fornite dalla SIVET s.r.l..

Il fornitore dichiara di avere letto e compreso e accettato integralmente il contenuto del presente Codice di comportamento; con la presente, firma per accettazione e consenso delle disposizioni sopra descritte.

Il Responsabile

- Il Rappresentante legale -

per accettazione
